

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

OMNIA - *Organizzazioni di volontariato (Assistenza generica)* è un'Assicurazione dei rischi di responsabilità civile di organizzazioni di volontariato la cui attività istituzionale è lo svolgimento di assistenza generica e non svolgono attività medica o paramedica.



Che cosa è assicurato?

Con la Garanzia Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) Generali Italia tiene indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose:

- ✓ in conseguenza di fatti compiuti (anche da terzi di cui l'Assicurato si avvale) nello svolgimento dell'attività dichiarata;
- ✓ in relazione alla proprietà e/o conduzione delle sedi (**esclusi i danni derivanti da ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni, da spargimento d'acqua o rigurgito di fogne, umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali**).

Sono comprese in copertura anche:

- ✓ Responsabilità civile personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti: per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali;
- ✓ Responsabilità civile personale dei Volontari non dipendenti iscritti nei registri previsti per legge.

Attivabile in abbinamento alla garanzia R.C.T., con la Garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) delle somme dovute in conseguenza di un infortunio occorso ai prestatori di lavoro nello svolgimento dell'attività dichiarata.

Possono inoltre essere attivate la seguente Garanzia opzionale:

- ✓ Estensione garanzia RCO alle Malattie professionali (altrimenti escluse) che si manifestano in data posteriore a quella di decorrenza della polizza e sono conseguenza di fatti commessi per la prima volta durante il periodo di vigenza della stessa.

La copertura opera fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza o di specifici limiti di copertura indicati nelle condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

Non sono considerati terzi:

- ✗ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- ✗ quando l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- ✗ le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo specifiche inclusioni.

Sono esclusi i danni:

- ✗ da furto;
- ✗ a cose altrui che derivano da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- ✗ provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera si avvale nell'esercizio della propria attività;
- ✗ a cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo, e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
- ✗ ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- ✗ alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- ✗ cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratta di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- ✗ a condutture ed impianti sotterranei in genere: a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- ✗ che derivano da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, o di servizi;
- ✗ di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- ✗ da detenzione o impiego di esplosivi;
- ✗ che si verificano in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- ✗ di qualunque natura che derivano da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l'amianto, né per i danni da campi elettromagnetici;
- ✗ direttamente o indirettamente causati o derivati da, o che si verificano in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- ✗ causati o che derivano da, o che si verificano in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;
- ✗ da mancato o ritardato o insufficiente o inefficace intervento di assistenza.

L'estensione opzionale per malattie professionali non opera:

- ✗ per ricadute di malattie professionali precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- ✗ per le malattie professionali conseguenti a intenzionale mancata osservanza di disposizioni di legge o intenzionale mancata prevenzione del danno;
- ✗ per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dopo 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- ✗ per silicosi;
- ✗ per mobbing.

Le esclusioni sono indicate nelle Condizioni di assicurazione contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'efficacia della copertura è subordinata al possesso da parte dell'Assicurato dei requisiti previsti dalla Legge.
 - ! Sono previsti limiti di copertura e Franchigie, intese come parte del danno accertato espressa in cifra fissa o in punti percentuali (per le invalidità conseguenti a infortuni di prestatori di lavoro) che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
 - Danni da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogne: franchigia 200,00 euro per sinistro;
 - Infortuni di prestatori di lavoro: la copertura opera per morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%.
 - Estensione opzionale alle malattie professionali: sottolimito di 250.000,00 euro per sinistro e 500.000,00 per anno; il massimale per sinistro indicato in polizza costituisce il limite di copertura anche per più danni originati dal medesimo tipo di malattia professionale o che si verificano in uno stesso anno assicurativo.
 - ! In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la garanzia opera solo per la quota di responsabilità riferibile all'Assicurato stesso.
- I limiti di copertura sono indicati nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere corsivo.



Dove vale la copertura?

- ✓ Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.): la Garanzia Responsabilità civile verso terzi (RCT) vale per i danni che avvengono nel mondo intero esclusi **USA, Canada e Messico**.
- ✓ Sezione Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.): la Garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) vale nel modo intero.



Che obblighi ho?

- Alla stipulazione del contratto il Contraente o l'Assicurato **deve rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare** e durante il periodo di validità delle Garanzie, il Contraente o l'Assicurato **deve comunicare a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato**.
- **In caso di sinistro:**
 - **la denuncia deve essere presentata a Generali Italia o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 3 giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza;**
 - l'Assicurato deve inoltre **far pervenire tempestivamente a Generali Italia, notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario e fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.**

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo e la cessazione dell'Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo può essere pagato in unica soluzione o in più rate.

Le rate possono essere mensili (con addebito diretto SDD o su carta di credito senza alcuna maggiorazione) o semestrale (con una maggiorazione del Premio del 3 % su base annua). Anche se diviso in più rate, il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Generali Italia al rilascio della Polizza stessa; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il **quindicesimo giorno** dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio. Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con:

- bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica);
- denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte.

In caso di recesso per Sinistro entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, escluse le imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura, ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La copertura ha la durata indicata in Polizza e, se previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza è prorogata per una durata pari a un anno e così successivamente.

In generale, le Garanzie operano per i Sinistri che si verificano in corso di efficacia delle stesse, fino alla scadenza.

La copertura opera per i Sinistri che si verificano in corso di efficacia della stessa, fino alla scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Per impedire la tacita proroga dell'Assicurazione, se prevista, il Contraente o Generali Italia devono inviare **comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza** indicata in Polizza o alla scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata. **Nel caso di sottoscrizione di una copertura di durata superiore a cinque anni**, con applicazione della riduzione del Premio prevista per legge in caso di Garanzie poliennali, **il Contraente può esercitare il diritto di recesso dopo il termine di cinque anni con preavviso di almeno 60 giorni**. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, del contratto, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale, l'Assicurazione cessa alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di 30 giorni).

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente il prezzo delle Garanzie in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie di cui è stato modificato il prezzo oppure dall'intera Assicurazione.

Generali Italia e il Contraente (se ha stipulato l'Assicurazione in qualità di consumatore) hanno inoltre facoltà di recedere per Sinistro dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, inviando la relativa comunicazione entro tale termine.

Se il contratto è collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione.

In tal caso, deve inviare richiesta scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.